

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero	118
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016	119
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso	119
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	127
5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente	120
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	129

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, preannuncia tuttavia l'intenzione di sottoporre nuovamente all'Esecutivo la questione posta dalla propria interrogazione.

Con riferimento all'esigenza, asserita nella risposta stessa, di non divulgare gli elementi emersi nel corso delle attività di ispezione e monitoraggio svolte dall'Agenzia delle entrate, sottolinea infatti come i dati raccolti nel corso delle predette attività non riguardanti profili penali o sanzionatori, non debbano certamente considerarsi coperti da obbligo di riservatezza e possano pertanto essere diffusi.

Nel rammentare come la propria interrogazione sia appunto volta a conoscere i dati relativi all'andamento del gettito fiscale relativi a FCA e Gtech a partire dalla data di trasferimento della loro sede fiscale all'estero e se da tale trasferimento siano derivate apprezzabili differenze di gettito delle imposte dovute, ribadisce la propria richiesta al Governo circa i dati attinenti all'impatto fiscale delle predette operazioni di delocalizzazioni, ricordando come in precedenza l'Esecutivo avesse affermato che il trasferimento della sede fiscale di tali società non avrebbe determinato effetti negativi sul gettito tributario.

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Per le ragioni indicate nella risposta ritiene quindi evidente che la delega per la riforma del sistema dei confidi, di cui alla legge n. 150 del 2016, non potrà essere esercitata.

Paolo PETRINI (PD) non può dichiararsi soddisfatto della risposta fornita, la quale, peraltro, consente di fare chiarezza sul tema sollevato dall'interrogazione. Rileva quindi come la delega per la riforma del sistema dei confidi contenuta nella legge n. 150 del 2016 sia stata approvata dal Parlamento con il consenso del Governo: confida quindi sull'impegno dell'Esecutivo, indicato nell'ultima parte della risposta, a valutare l'elabo-

razione di proposte di modifica del quadro normativo in materia, preannunciando fin d'ora la massima collaborazione del PD rispetto a tale prospettiva.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come sia in corso la seduta dell'Assemblea dedicata alla discussione del conto consuntivo della Camera per il 2016 e del progetto di bilancio della Camera per il 2017, chiedendo quindi come mai la Commissione sia riunita, senza che sia stato chiesto ai gruppi l'assenso a riunirsi durante i lavori dell'Aula.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, segnala come l'Assemblea non stia procedendo a votazioni e come pertanto in questa fase le Commissioni possano riunirsi.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come fino ad ora non si sia mai proceduto a sedute della Commissione in coincidenza con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, rilevando inoltre come i temi trattati dall'Aula in questo momento risultino particolarmente importanti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sottolinea come la prassi consolidata consenta alle Commissioni di riunirsi in coincidenza con le sedute dell'Assemblea, quando quest'ultima non stia procedendo a votazioni o a dichiarazioni di voto, evidenziando come tale prassi corrisponda all'esigenza di consentire un più agevole svolgimento dei lavori delle Commissioni stesse.

5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo la questione del trasferimento automatico, senza pubblica selezione, del personale del gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Ri-

scossione, così come previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016.

A tale proposito richiama la vicenda, a suo parere del tutto analoga, relativa al passaggio di dipendenti della Interventi Geo Ambientali Spa all'Agenzia regionale Arbam, rispetto alla quale, a seguito del ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale della Sardegna, che aveva disposto il citato trasferimento di personale in deroga al principio del pubblico concorso.

Nel sottolineare la sostanziale analogia delle due vicende testé richiamate, con le quali è stato realizzato un cambiamento di *status* dei dipendenti, da privati a pubblici, evidenzia come ciò abbia determinato un grave *vulnus* legislativo, che occorre sanare.

A tale proposito ricorda che il passaggio di dipendenti da Equitalia ad Agenzia delle entrate-Riscossione è stato oggetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3213 del 2017, con la quale il giudice amministrativo di secondo grado ha rinviato al TAR la decisione sul ricorso, dimostrando di ritenere fondate le ragioni di Dirpubblica circa l'illegittimità del trasferimento di dipendenti senza il previo svolgimento di procedure selettive pubbliche.

Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede quindi al Governo quali siano le ragioni che, nel caso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, legittimerebbero la deroga al principio del pubblico concorso.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) segnala innanzitutto come il Consiglio di Stato, sebbene con la citata ordinanza n. 3213 del 2013, del resto già nota agli interroganti, non abbia sospeso i provvedimenti relativi al passaggi di personale impugnati da Dirpubblica, abbia comunque respinto l'impostazione in base alla quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto ente pubblico economico, non rientrerebbe nella nozione di amministrazione pubblica

e pertanto non sarebbe assoggettata all'obbligo di svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.

Nel ribadire quindi come le due vicende, richiamate nell'interrogazione, del passaggio di dipendenti della Interventi Geo Ambientali Spa all'Agenzia regionale sarda Arbam e del passaggio di personale da Equitalia al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, presentino numerose affinità, le quali daranno certamente luogo a un ampio contenzioso, preannuncia l'intenzione del gruppo M5S di continuare a seguire con attenzione la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) prende atto della risposta fornita dalla Sottosegretaria, riservandosi di approfondirne il contenuto, molto complesso e articolato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva preliminarmente come il testo unificato delle proposte di legge, che si compone di 6 articoli, abbia la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: si tratta di cortei in costume, rievocazioni e giochi storici, che rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico per il Paese.

In dettaglio, l'articolo 1 indica i principi generali del provvedimento, prevedendo, al comma 1, che la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria.

Il comma 2 prevede quindi che le predette rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e di contrasto al disagio sociale.

In tale quadro l'articolo 2, al comma 1, definisce le manifestazioni di rievocazione storica come gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;

b) rievochino rilevanti avvenimenti storici;

c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio.

Il comma 2 prevede che i fini statuari delle predette manifestazioni sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, prevedendo che alla tenuta sia dell'Albo sia dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.

Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione della tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate, dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché delle modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo stesso. Il comma 4 prevede inoltre che l'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.

In base all'articolo 4 lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le co-

munità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. In tale contesto viene altresì precisato che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia e che il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

L'articolo 5 disciplina il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, il quale è istituito dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Comitato è composto da:

a) professori universitari nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Comitato restano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta e non percepiscono compensi ad alcun titolo, né rimborsi spese.

In merito alle funzioni del Comitato viene previsto che esso:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica o nell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana », che viene attribuito alle manifestazioni inserite nell'Elenco con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo

svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 6.

La disposizione precisa che il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che le sovvenzioni statali previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento normativo viene soppresso il secondo periodo del citato articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016, il quale attualmente stabilisce che l'accesso alle risorse dello stesso Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ai sensi del comma 3 il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari.

Il comma 2 autorizza il finanziamento del predetto Fondo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020: alla copertura del

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il provvedimento non presenti profili fiscali.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), chiede come mai il provvedimento sia stato assegnato in sede consultiva anche alla Commissione Finanze, dal momento che esso, come indicato anche dalla Sottosegretaria, non contiene norme rilevanti sotto il profilo fiscale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, segnala come il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito ai fini del parere derivi da tre proposte di legge, alcune delle quali contenevano norme attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: per tale motivo su di esso è richiesto anche il parere della VI Commissione. Invita quindi la Commissione a valutare se procedere fin

dalla seduta odierna all'espressione del parere, ovvero rinviare la votazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.

Carlo SIBILIA (M5S), alla luce della prassi costantemente seguita dalla Commissione in relazione all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ritiene preferibile che il parere sul provvedimento sia espresso in un'altra seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'orientamento emerso, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-12020 Paglia: Dati circa l'andamento del gettito tributario relativo ai gruppi FCA e Gtech a partire dal trasferimento della loro sede fiscale all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla delocalizzazione di alcuni importanti gruppi italiani che negli ultimi anni hanno trasferito la propria sede in Paesi caratterizzati da una tassazione privilegiata.

L'Onorevole richiama all'attenzione del Governo la questione concernente l'impatto fiscale di tali operazioni societarie e chiede di conoscere i risultati della vigilanza specifica che l'Agenzia delle entrate ha posto in essere nei confronti di questa categoria di grandi contribuenti, con particolare riferimento ai dati relativi all'andamento del gettito fiscale dei gruppi FCA e GTECH a partire dalla data di trasferimento della loro sede fiscale all'estero.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che le operazioni societarie che hanno comportato il trasferimento all'estero dei soggetti citati sono oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'espletamento di eventuali controlli fiscali e ogni iniziativa in merito non possono, né potrebbero, essere oggetto di divulgazione in quanto coperte da obbligo di riservatezza.

In merito al trattamento tributario e sanzionatorio da adottare qualora fossero riscontrate irregolarità, l'Agenzia delle entrate evidenzia che troverà applicazione la disciplina prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate e accertate.

Per quanto attiene alla tassazione sulle attività di gioco svolte dal Gruppo Gtech, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli precisa che i servizi di gioco resi dalle società del Gruppo (in particolare quelli aventi ad oggetto la concessione per il servizio automatizzato del gioco del Lotto e la concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea) sono effettuati da soggetti giuridici, di diritto italiano con sede fiscale nel territorio dello Stato.

ALLEGATO 2

5-12021 Petrini: Tempi di attuazione della delega per la riforma del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui alla legge n. 150 del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sui tempi di attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2016, n. 150, avente ad oggetto la riforma del sistema dei confidi.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che l'istruttoria tecnica svolta per la predisposizione dei decreti attuativi ha riscontrato e messo a fuoco complesse e sostanziali criticità, correlate all'impostazione stessa ed a talune previsioni della delega, che involgono anche problematiche di derivazione europea. Tali criticità si sono tradotte, peraltro dopo lunghi ed indispensabili tempi di approfondimento, nell'impossibilità di definire, in ragione di quanto detto, uno schema di articolato.

Le criticità emerse, condivise peraltro da tutti gli uffici governativi cointeressati, sono di seguito esposte in dettaglio:

1) il rafforzamento del patrimonio dei confidi rappresenta un « aiuto al funzionamento » non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La specifica interlocuzione con la Commissione europea che ha condotto alla adozione del DM 3 gennaio 2017 (attuativo dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, per la concessione di un contributo ai confidi) ha, infatti, escluso, ogni possibilità di trasferimento di risorse pubbliche nel patrimonio dei confidi;

2) in base al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 150 del 2016, la delega deve essere attuata in modo tale da non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ove fosse necessario reperire una copertura finanziaria, la

stessa non potrebbe essere individuata dal decreto delegato ma dovrebbe essere previamente stanziata da altro provvedimento legislativo. In assenza di uno specifico stanziamento, come noto, il decreto legislativo attuativo, sotto il profilo finanziario, dovrebbe recare solo norme non onerose o, al più, disciplinare l'utilizzo di risorse già stanziate per le finalità previste dalla legge delega;

3) è già in corso di realizzazione una complessa riforma del Fondo centrale di garanzia *ex* legge n. 662/1996, condotta in via amministrativa dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, tenuto conto delle esigenze – manifestate dal sistema dei confidi – di riequilibrio della contro-garanzia rispetto alla garanzia diretta rilasciata nei confronti delle banche;

4) sarebbe necessario intervenire sulla disciplina del TUB. Nondimeno, l'aggiornamento del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993 è recente ed ha investito significativamente anche la disciplina dei confidi, con l'adozione delle relative norme regolamentari (DM n. 53/2015 e n. 228/2015);

5) occorrerebbe una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per confidi e intermediari finanziari. La materia sembra attenerse a profili di operatività di soggetti privati che male si prestano ad un intervento legislativo delegato all'Amministrazione dello Stato;

6) dovrebbe prevedersi la tutela del carattere accessorio della garanzia dei

confidi rispetto all'operazione di finanziamento. Il principio di delega in proposito appare di difficile declinazione in norma di legge;

7) vi sarebbe l'esigenza dell'individuazione di metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso le Camere di commercio (criterio sub « 1 »). Anche in questo caso, la finalità delegata appare poco chiara, coinvolgendo soggetti che non dipendono dal MEF e di difficile trasposizione in norma di legge;

8) si è rilevato, infine, che, considerati i richiamati vincoli di natura europea

e nazionale, l'adozione di una normativa delegata per i profili sub 1), 2) e 3), potrebbe tradursi in una maggiore delimitazione, rispetto alla disciplina attuale, dell'ambito di operatività dei confidi.

Tutto ciò premesso, attesa la particolare delicatezza della materia e le aspettative del mondo delle imprese, il Governo si impegna a valutare l'elaborazione di proposte di modifica del quadro normativo, finalizzate a tener conto e superare le criticità rilevate ed, altresì, a prendere in considerazione i contributi emersi dagli approfondimenti compiuti.

ALLEGATO 3

5-12022 Pesco: Trasferimento del personale di Equitalia all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione in deroga al principio del pubblico concorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Interroganti, richiamando talune pronunce della Corte Costituzionale, chiedono di conoscere le ragioni che avrebbero legittimato la deroga al principio del concorso pubblico nel caso, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016, di passaggio del personale del gruppo Equitalia S.p.A. al nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate – Riscossione.

Gli Interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193/ del 2016 – che, come noto, ha disposto, a far data dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. e l'istituzione dell'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate-Riscossione » – e, in particolare, al comma 9 che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie ad assicurarne lo svolgimento senza soluzione di continuità, ha disposto, previa ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente, il trasferimento del personale delle società del Gruppo Equitalia al nuovo ente, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (comma 9).

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate si riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni

dalla legge 2 dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto « alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private ».

Il comma 9 del suindicato articolo 1 ha previsto che « tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità », a decorrere dal 1° luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente pubblico economico.

L'ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, elencate tassativamente dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » e pertanto non è assoggettato alla disciplina del citato T.U. del pubblico impiego e non è tenuto a svolgere un concorso pubblico per il reclutamento del proprio personale.

L'Ente, infatti, instaura con i propri dipendenti un rapporto di lavoro di diritto privato disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva di riferimento (Cass. Civ. n. 26166/2016).

Al riguardo, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che i dipendenti degli

enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (CdS n. 641/2012; Cass. Civ. 9288/2011, n. 29901/2015).

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che non vi è alcuna «deroga al principio del concorso pubblico» poiché Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari di tutti gli altri enti pubblici economici nazionali (ad es. Agenzia del demanio, SIAE, ecc.), non è tenuta all'espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento del personale ma seleziona i propri dipendenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Pertanto, nel caso in esame si è di fronte al passaggio di personale dalle società del gruppo Equitalia sciolte, al neocostituito ente pubblico economico, tutti assoggettati a una disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica e segnata dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva di lavoro.

Chiarita la natura giuridica dell'ente pubblico economico e la disciplina appli-

cabile ai relativi rapporti di lavoro, si deve evidenziare che le sentenze della Corte Costituzionale richiamate dagli Interroganti riguardano una diversa fattispecie giuridica, relativa al passaggio di personale da società e altri soggetti di natura privatistica ad amministrazioni pubbliche *stricto sensu*, ricomprese nel novero tassativo di cui al suindicato articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 30 marzo 2001, n. 165.

La differenza con la vicenda che ha riguardato il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione risiede nel fatto che nelle pronunce citate dagli interroganti il passaggio del personale sarebbe avvenuto da soggetti con contratti di lavoro privatistico ad amministrazioni pubbliche assoggettate alle norme del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

È opportuno, infine, ricordare che con l'ordinanza n. 3213/2017 il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR fissi l'udienza pubblica per la trattazione del merito con priorità e non ha sospeso i provvedimenti impugnati dalla ricorrente menzionata nell'interrogazione in oggetto.

ALLEGATO 4

5-12123 Sottanelli: Problematiche relative al termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla dichiarazione integrativa a favore, introdotta dal decreto-legge 193/2016 e chiede se « ai fini della risoluzione del corposo contenzioso attualmente in essere, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, da questi presentate all'Amministrazione Finanziaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 193/2016, siano da considerare valide a tutti gli effetti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con l'entrata in vigore, il 3 dicembre 2016, dell'articolo 5 del decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, le persone fisiche hanno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa « a favore » entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a « sfavore ».

Per entrambe le ipotesi è stabilito che la dichiarazione « integrativa », da presentare secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sia prodotta « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni », cioè non oltre il termine concesso all'Ufficio per le attività di accertamento.

In particolare, la disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, stabilendo che, salva l'applicazione delle

sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso (articolo 13, decreto legislativo n. 472/1997), le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, « compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito ».

Analogamente, lo stesso articolo 5 è intervenuto anche sull'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, che disciplina la dichiarazione IVA con l'aggiunta dei commi 6-*bis* e 6-*ter* per cui le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni a debito o a favore del contribuente entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Tanto premesso come evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, si fa presente che in vigenza delle precedenti disposizioni di legge si è generato un rilevante contenzioso concernente la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

L'Agenzia delle entrate riferisce che attualmente dal sistema informativo del contenzioso risultano pendenti sulla questione circa 430 controversie per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro.

Il suddetto contenzioso deriva da atti di liquidazione e controllo delle dichiarazioni (emessi ai sensi degli articoli 36-*bis* o 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), ovvero in relazione ad istanze di rimborso delle maggiori imposte versate, nel quale i contribuenti eccepiscono la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, anche se presentata oltre i termini previsti dal citato articolo 2, comma 8-*bis*.

Gli uffici hanno sostenuto in giudizio, sulla base della prassi emanata in materia (cfr. in ultimo risoluzione del 2 dicembre 2008, n. 459), la validità della dichiarazione integrativa a favore, solo ove presentata entro il suddetto termine; trascorso detto termine, nel caso in cui dall'errore commesso sia derivato il versamento di una maggiore imposta, è possibile recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso attraverso un'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel termine di quarantotto mesi normativamente ivi previsti.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cassazione SS.UU. n. 13378/2016 e Cassazione n. 16286/2017), il termine di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, sarebbe correlato al diritto di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione precedente e per il quale il contribuente ha chiesto il rimborso.

Conseguentemente, il termine annuale non interferisce con la possibilità di emendare la dichiarazione che può essere esercitato anche oltre i suddetti termini.

In particolare la Cassazione ha anche affermato che « Il contribuente, indipen-

dentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria ».

Con riferimento all'efficacia temporale delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate evidenzia che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, debbano essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio generale dell'irretroattività della legge, di cui all'articolo 11 delle preleggi al codice civile (eccezione fatta per le norme di interpretazione autentica o nei casi in cui la retroattività sia disposta esplicitamente dallo stesso legislatore nel testo normativo).

Tuttavia, l'Agenzia ritiene opportuno segnalare che, in merito all'applicabilità retroattiva della nuova disciplina della dichiarazione integrativa, ossia con riferimento alle dichiarazioni i cui termini di accertamento sono ancora aperti alla data della sua entrata in vigore, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti (in senso contrario alla retroattività, sentenza CTR Liguria n. 14/1/2017 dell'11/1/2017; in senso favorevole, CTP di Lodi n. 5/1/2017 del 16/1/2017).

Sulla questione non risultano, invece, allo stato pronunce di legittimità.